



## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, ha previsto una procedura finalizzata alla trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato;

**VISTO** l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

**VISTO** l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

**VISTO** l'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 – Suppl. Ordinario;

**VISTO** l'articolo 1, comma 240, punto d) della legge 11 dicembre 2016 n. 232, che ha previsto il rifinanziamento, per l'anno 2017, delle misure per il sostegno al reddito introdotte dall'articolo 44, comma 7, del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, per un importo pari a 30 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 22763 del 12.11.2015;

**VISTE** le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. n. 31 del 30.11.2015, n. 15 del 29.03.2016 e n. 42 del 30.12.2016;

**VISTO** l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 13.06.2017, relativo alla società 4U SERVIZI S.p.A, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa;

**VISTA** l'istanza di concessione indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, con l'indicazione della causale di intervento per l'accesso al trattamento, del programma di crisi aziendale, della relazione tecnica, del piano di risanamento e l'autodichiarazione relativa ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 22763 del 12.11.2015 citato, presentate dalla società 4U SERVIZI S.p.A

**VISTO** l'inoltro dell'istanza sopra indicata anche all'ITL di Palermo, nei cui territori sono ubicate del unità aziendali interessate dal trattamento;

**RITENUTO**, per quanto precede, di autorizzare la concessione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori interessati;

## **DECRETA**

### **ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, è autorizzata, per il periodo dal 09.06.2017 al 08.06.2018, la concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in deroga alla vigente normativa, definita dell'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 13.06.2017, in favore di un numero massimo di 87 unità lavorative, pari a n. 63 FTE (full time equivalent) della 4U SERVIZI S.p.A., dipendenti presso la sede di Palermo, con una percentuale di sospensione media pari al 80% delle ore lavorabili per l'intero periodo.

Nel rispetto della soglia suindicata potrà essere previsto un differente utilizzo della CIG in relazione alle esigenze tecnico organizzative ed operative aziendali.

Durante il periodo di fruizione della CIG, la rotazione tra i lavoratori verrà effettuata sulla base delle esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali e tenuto conto, altresì, della fungibilità delle mansioni e delle commesse in corso.

Codice Fiscale: 05219280822

Matricola INPS: 5524086037

Pagamento diretto: SI

## **ART. 2**

L'onere complessivo, pari ad euro 966.784,90 (novecentosessantaseimilasettecentottantaquattro/90), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

## **ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: [www.lavoro.gov.it/pubblicitalegale](http://www.lavoro.gov.it/pubblicitalegale).

Roma, 27.07.2017

Il Direttore Generale  
Dott. Ugo Menziani  
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.